

Regolamento per la formazione e le attività dei Panel di Esperti della Valutazione (PEV) impegnati nel processo di Accreditamento Iniziale delle Sedi e dei Corsi di Studio

Approvato dal Consiglio Direttivo con Delibera n. 225 del 21/10/2021

Art. 1

Principi generali

1. Il presente Regolamento disciplina la composizione e il funzionamento dei Panel di Esperti della Valutazione (PEV) per le attività di valutazione di Accreditamento Iniziale delle Sedi e dei Corsi di Studio.
2. Tenuto conto degli Standard e delle Linee Guida Europee per l'Assicurazione della Qualità nello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore (ESG), degli esiti del primo ciclo di Accreditamento Periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio, e della necessità di svolgere le attività di valutazione in linea con gli standard internazionali seguiti dalle Agenzie di valutazione e secondo il modello della valutazione partecipativa nel rispetto dei principi di indipendenza, imparzialità, trasparenza ed economicità, l'ANVUR, ai sensi di quanto previsto dall'art.12, comma 4, del DPR n.76/2010, per l'espletamento dei compiti istituzionali si avvale del parere di Esperti scelti tra studiosi italiani e stranieri nei settori di competenza secondo appositi Avvisi pubblici e nel rispetto dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001.
3. L'ANVUR, con Delibera del Consiglio Direttivo n. 11 del 30 gennaio 2013, ha istituito l'Albo degli Esperti della Valutazione delle Sedi e dei Corsi di Studio, che costituisce la banca dati da utilizzare per il conferimento di incarichi ad Esperti per lo svolgimento delle richiamate attività.

Art. 2

Iscrizione all'Albo degli Esperti

1. La partecipazione degli esperti ai PEV è subordinata all'iscrizione degli stessi all'Albo degli Esperti dell'ANVUR attraverso la partecipazione ad avvisi pubblici, in particolare gli esperti devono:
 - a) essere in possesso dei requisiti indicati nell'avviso pubblico, previa verifica da parte di una Commissione di valutazione nominata dal Consiglio Direttivo dell'Agenzia;
 - b) aver partecipato alle giornate di formazione obbligatorie;
 - c) essere iscritti con Delibera del Consiglio Direttivo dell'ANVUR all'Albo degli Esperti della Valutazione.

Art. 3
Cancellazione dall'Albo degli Esperti

1. La cancellazione degli esperti dall'Albo può essere disposta nei seguenti casi:
 - a) qualora un contratto di valutazione sia stato risolto per gravi inadempienze o tardivi adempimenti nell'esecuzione delle prestazioni affidate all'esperto/a;
 - b) per la sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti richiesti dall'Avviso di reclutamento;
 - c) per il mancato rinnovo della disponibilità da parte dell'interessato/a;
 - d) su richiesta scritta dello/a stesso/a interessato/a;
 - e) qualora l'iscritto/a abbia rifiutato l'incarico, non per cause di incompatibilità, per più di tre volte nel triennio di iscrizione all'Albo.
 - f) qualora l'iscritto/a non abbia partecipato in modo costante alle giornate di formazione e/o aggiornamento obbligatorie previste da ANVUR.
2. Le richieste di cancellazione da parte degli Esperti devono essere trasmesse con una comunicazione a mezzo pec all'ANVUR (anvur@pec.anvur.it). A seguito della richiesta l'Agenzia provvederà alla cancellazione del nominativo anche dall'elenco pubblico sul sito istituzionale.
3. È fatto obbligo agli iscritti di comunicare tempestivamente ogni variazione ai requisiti che hanno dato titolo all'iscrizione con una comunicazione a mezzo pec (anvur@pec.anvur.it).

Art. 4
Rinnovo dell'iscrizione all'Albo

1. L'iscrizione dell'esperto all'Albo ha una validità temporale di tre anni.
2. Le domande di rinnovo sono presentate dagli iscritti entro il terzo anno dalla data di iscrizione / rinnovo e secondo il modello dell'Allegato 1 trasmesso a mezzo pec (anvur@pec.anvur.it), dichiarando di essere ancora in possesso dei requisiti minimi che hanno portato all'iscrizione. Prima di essere trasmesso, il modulo del rinnovo dovrà essere datato e firmato digitalmente o con firma autografa. La domanda va compilata in tutte le sue parti al fine di attestare il possesso dei requisiti richiesti al momento dell'iscrizione.

Art. 5

Cause ostative al conferimento dell'incarico

1. I criteri di esclusione dalle attività valutative sono:
 - a) incarico di Rettore presso qualsiasi Ateneo italiano o che rilascia titoli validi sul territorio nazionale;
 - b) essere componente del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione di un Ateneo italiano (legge 240/2010, art. 2, c.1, lettera s.);
 - c) essere in servizio o aver prestato servizio o aver avuto rapporti di collaborazione o consulenza negli ultimi 5 anni in Atenei della stessa Regione dell'Ateneo presso cui viene chiesta l'istituzione del Corso di Studio;
 - d) essere componente o essere stato componente negli ultimi 5 anni del Nucleo di Valutazione o del Presidio della Qualità dell'Ateneo che chiede l'attivazione del Corso di Studio;
 - e) aver avuto contratti di insegnamenti negli ultimi 5 anni nell'Ateneo presso cui viene chiesta l'istituzione del Corso di Studio;
 - f) essere stato / essere studente nell'Ateneo presso cui viene chiesta l'istituzione del Corso di Studio, se Esperto Studente;
 - g) avere parenti fino al II grado o affini che prestano servizio nell'Ateneo presso cui viene chiesta l'istituzione del Corso di Studio.

Art. 6

Criteri di inserimento nel PEV

1. L'inserimento degli esperti nei PEV è subordinato a:
 - a) la sottoscrizione del Codice Etico dell'ANVUR;
 - b) la dichiarazione di riservatezza nel trattamento delle informazioni, dei dati e di ogni documentazione oggetto della valutazione;
 - c) la partecipazione in modo costante alle giornate di formazione obbligatorie organizzate dall'ANVUR;
 - d) la dichiarazione di assenza dei criteri di esclusione di cui all'articolo 5 e di ogni altro eventuale e rilevante conflitto di interessi.
 - e) la dichiarazione di impegno al programma di valutazione;
2. Gli Esperti saranno individuati tenendo conto dei seguenti elementi:

- a) coerenza, rilevanza e significatività delle esperienze maturate dagli esperti nell'ambito dei processi di Assicurazione della Qualità;
- b) coerenza del SSD di afferenza con il Corso di Studio o con la *mission* dell'Ateneo in valutazione;
- c) attenzione ad un adeguato bilanciamento territoriale dell'affiliazione degli Esperti all'interno del PEV;
- d) attenzione ad un adeguato bilanciamento di genere all'interno del PEV;
- e) rotazione degli esperti;
- f) dimostrata competenza e capacità al lavoro collegiale / digitale.

Art. 7

Affidamento incarico a Esperti non iscritti all'Albo

1. In assenza della disponibilità di Esperti iscritti all'Albo, in quanto gli iscritti presentano cause ostative al conferimento dell'incarico (art. 5) e/o non presentano i criteri necessari per l'inserimento nei PEV (art.6), si procede all'affidamento ad esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale.
2. In caso di valutazione dei Corsi di Studio in Medicina e Chirurgia (LM-41), Odontoiatria e Protesi dentaria (LM-46), Medicina Veterinaria (LM-42) o delle Professioni Sanitarie, si può prevedere, anche su segnalazione del Ministero della Salute, l'integrazione del PEV con Esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale (fra i quali, ad esempio, dirigenti ospedalieri o professionisti iscritti all'albo degli ordini professionali di riferimento).

Art. 8

Composizione e responsabilità del PEV

1. Il PEV è istituito con Delibera del Consiglio Direttivo dell'ANVUR e il suo mandato dura fino alla consegna del Protocollo finale da parte del PEV.
2. I Corsi di Studio vengono raggruppati per area disciplinare. Ciascun gruppo di corsi è assegnato a un PEV. Ciascun PEV è composto da un numero definito di Esperti Disciplinari e Studenti coordinati da un Esperto che assume il ruolo di Presidente del PEV, secondo le Linee Guida dell'ANVUR in vigore al momento dell'incarico.
3. Se nel gruppo di CdS assegnati ad un PEV è presente almeno un corso erogato integralmente o prevalentemente a distanza il PEV è integrato da almeno un Esperto Telematico.

4. Il PEV è composto dai seguenti componenti:

- a) **Presidente del PEV:** coordina le attività degli esperti (disciplinari, telematici e/o di area medica, laddove presenti), assicurando l'adozione di criteri omogenei nella valutazione dei diversi CdS; può formulare proposte di revisione, correzione e integrazione del protocollo di valutazione dell'Esperto Disciplinare, e se previsto, dell'Esperto Telematico e Studente, formulando la proposta relativa all'accreditamento del CdS.

Per i CdS la cui istituzione è prevista in una nuova Sede decentrata rispetto a quelle attualmente attive nell'Ateneo proponente, il Presidente del PEV, su indicazione dell'ANVUR, compila il protocollo di accreditamento della Sede decentrata sentiti i componenti del PEV incaricati della valutazione dei CdS di cui si propone l'istituzione presso la nuova sede decentrata.

In caso di Controdeduzioni da parte dell'Ateneo, il Presidente del PEV ha il compito di concordare con l'Esperto Disciplinare di riferimento per il Corso di studio e, se previsto, con l'Esperto Telematico e Studente, una valutazione *finale*, che sarà approvata collegialmente dai componenti del PEV. In caso di non accordo tra i componenti del PEV la decisione finale spetta al Presidente del PEV di concerto con l'Esperto Disciplinare di riferimento.

Per i compiti del Presidente, si tenga sempre in considerazione le Linee Guida dell'Agenzia in vigore al momento dell'incarico.

- b) **Esperto Disciplinare del PEV:** ciascun CdS viene valutato da un Esperto Disciplinare. Ciascun Esperto Disciplinare redige il protocollo di valutazione utilizzando il format pertinente relativo a uno o più CdS.

In caso di Controdeduzioni da parte dell'Ateneo, l'Esperto Disciplinare ha il compito di concordare con il Presidente del PEV una valutazione *finale*, che sarà approvata collegialmente dai componenti del PEV.

Per i compiti dell'Esperto Disciplinare, si tenga sempre in considerazione le Linee Guida dell'Agenzia in vigore al momento dell'incarico.

- c) **Esperto Telematico del PEV:** completa il protocollo di valutazione per i CdS telematici, limitandosi a rispondere alle sole domande previste in relazione agli aspetti strumentali e metodologici specifici dell'insegnamento a distanza per i CdS integralmente o prevalentemente a distanza.

In caso di Controdeduzioni da parte dell'Ateneo, l'Esperto Telematico ha il compito di concordare con il Presidente del PEV una valutazione *finale*, che sarà approvata collegialmente dai componenti del PEV.

Per i compiti dell'Esperto Telematico, si tenga sempre in considerazione le Linee Guida dell'Agenzia in vigore al momento dell'incarico.

d) Esperto Studente del PEV: in collaborazione con il Presidente e con gli altri Esperti del Panel, verifica l'adeguatezza dei servizi agli studenti, anche in termini di orientamento in ingresso e in uscita e tutoraggio, e del sistema di assicurazione della Qualità del corso di studi.

5. A seconda delle valutazioni, i PEV possono essere integrati con altre figure professionali tratte dall'Albo degli Esperti della Valutazione dell'ANVUR per le quali si rimanda alle Linee Guida dell'Agenzia in vigore al momento dell'incarico. Ad esempio, l'eventuale esperto di area medica collabora con l'Esperto Disciplinare per la valutazione delle strutture ospedaliere e di ambito medico- sanitario convenzionate che faranno parte della rete formativa di riferimento del CdS).

Art. 9

Nomina dell'Esperto

1. I PEV sono commissioni tecnico-scientifiche che operano su nomina del Consiglio Direttivo dell'ANVUR ed esprimono pareri collegiali sulle strutture universitarie assegnate dal Direttore dell'Agenzia.
2. Con apposito provvedimento del Direttore dell'ANVUR sono assegnate ai componenti dei PEV le strutture e/o i corsi da valutare, dettagliando le modalità di svolgimento delle attività.

Art. 10

Impegno di riservatezza

1. Nell'ambito di qualsiasi attività di valutazione, l'Esperto si impegna a:
 - a) non diffondere e non pubblicare in alcun modo e attraverso nessun canale i materiali forniti e/o prodotti durante l'attività e l'incarico svolto per l'Agenzia;
 - b) garantire la totale riservatezza delle informazioni raccolte e dei materiali prodotti in relazione alle attività e all'incarico svolto per l'Agenzia;

- c) utilizzare le informazioni ricevute solo nel contesto e per le esigenze dell'incarico svolto per l'Agenzia;
- d) garantire la totale riservatezza e cura dei rapporti istituzionali e professionali nel corso delle attività e dell'incarico svolto per l'Agenzia;
- e) aderire al principio di trasparenza secondo cui il curriculum vitae dettagliato sia reso pubblico sul sito web dell'Agenzia.

Art. 11 Formazione

1. Gli Esperti sono chiamati a frequentare un corso di formazione obbligatorio all'atto della loro prima ammissione all'Albo, senza il quale non potranno essere iscritti all'Albo stesso.
2. In caso di emissione di nuove Linee Guida o qualora l'Agenzia lo ritenesse necessario, gli Esperti sono chiamati a frequentare un corso di formazione obbligatorio, senza il quale non potranno essere inseriti nei Panel.
3. Le giornate di formazione vengono di norma organizzate dall'ANVUR e hanno una durata di 1 o 2 giorni. Svolgono ruolo di relatore durante le giornate di formazione, oltre al personale ANVUR, anche Esperti nel settore dell'Assicurazione di Qualità e nei processi di accreditamento delle istituzioni di istruzione superiore.

Art. 12 Visite istituzionali

1. Al fine di raccogliere tutte le evidenze necessarie per la formulazione del giudizio preliminare e in relazione alla tipologia del CdS di nuova istituzione, può essere prevista una visita che sarà focalizzata sulla valutazione dell'adeguatezza delle dotazioni strutturali (aule, laboratori, biblioteche, etc.) attraverso incontri con i soggetti che hanno contribuito alla progettazione del nuovo corso e che saranno coinvolti nella gestione dello stesso.
2. La visita da parte del PEV è obbligatoria per i CdS in Medicina e Chirurgia (LM-41) e in Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e per quelli proposti in nuove Sedi decentrate. In tutti gli altri casi, se ritenuto necessario, il PEV può effettuare una visita istituzionale, anche su richiesta dell'ANVUR. In caso di visita, il Protocollo di Valutazione viene compilato sia sulla base della documentazione presentata dall'Ateneo, sia sulla base delle evidenze emerse nel corso della visita.
3. Per ulteriori informazioni, si tenga sempre in considerazione le Linee Guida dell'Agenzia in vigore al momento dell'incarico.

Art. 13 Compenso

1. I compensi sono fissati con apposite Delibere del Consiglio Direttivo dell'ANVUR (n. 138 dell'11 novembre 2015 e n. 207 del 15 ottobre 2020).
2. Gli incarichi sono sottoposti al controllo della Corte dei Conti.

Art. 14 Informativa sul trattamento dei dati personali

1. L'ANVUR, con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al GDPR 2016/679, utilizzerà i dati contenuti nelle domande di partecipazione ai soli fini della gestione della procedura per l'iscrizione all'Albo e per le attività propedeutiche all'eventuale conferimento dell'incarico.
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura che potrà comportare comunicazione a soggetti terzi per la verifica dei requisiti. Detto conferimento si intende espressamente rilasciato con la sottoscrizione della domanda di partecipazione.
3. Ciascun candidato gode dei diritti riconosciuti ai sensi degli artt. 15 e 22 del GDPR 2016/679, tra i quali il diritto di accedere ai dati che lo riguardano; di far aggiornare, rettificare, integrare i dati erronei o incompleti; di far cancellare i dati trattati in violazione di legge; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano.
4. Titolare del trattamento è l'ANVUR, Via Ippolito Nievo n. 35, 00153 Roma, nei cui confronti possono essere fatti valere i diritti di cui sopra.
5. Il contatto del Referente per la sicurezza del trattamento dei dati è il seguente: dpo@anvur.it
Il responsabile esterno del trattamento dei dati personali è il CINECA, Via Magnanelli 6/3, Casalecchio di Reno – Bologna. Roma 26/01/2018.

Art. 15 Pubblicità degli incarichi conferiti

1. L'ANVUR rende noti gli incarichi conferiti nei seguenti modi:
 - a) ai sensi dell'art. 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante la comunicazione semestrale al competente Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'elenco dei collaboratori cui sono stati affidati incarichi di cui al presente Regolamento, per l'Anagrafe delle prestazioni;
 - b) ai sensi di quanto disposto dall'art. 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., mediante tempestiva pubblicazione, nella sezione dedicata del sito web

istituzionale dell'ANVUR, degli estremi dei provvedimenti di affidamento degli incarichi completi dei riferimenti identificativi del collaboratore, dell'oggetto dell'incarico, del compenso e della durata.

Art. 16 **Rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si rimanda al codice civile, nonché a tutte le altre norme di legge in materia nonché alle Linee Guida dell'ANVUR, in quanto applicabili e compatibili.

Art. 17 **Disposizioni finali**

1. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR con Delibera n. 225 del 21.10.2021, entra in vigore a far data dal 1° gennaio 2022 e annulla e sostituisce il precedente. Le iscrizioni all'Albo, avviato con Delibera n. 11 del 20 gennaio 2013, restano in vigore sino al termine delle procedure secondo la nuova disciplina, e comunque sino al 31 dicembre 2021.
2. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia a cura dell'Unità Organizzativa AVA.